

Per eventuali abbruciamenti nelle immediate vicinanze delle aree boschive dovrà essere presentata richiesta scritta al Corpo Forestale dello Stato.

Restano fermi, durante il periodo di grave pericolosità dichiarato dalla Regione Liguria, i divieti assoluti nelle immediate vicinanze di aree boschive di accendere fuochi, di far brillare mine, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato o mediato d'incendio.

2) E' vietato il collocamento su suolo pubblico di bracieri, griglie, barbecue e fornelli portatili per cuocere vivande, fatte salve le specifiche autorizzazioni.

Art. 19 : Antenne ed appendici tecniche

1) Nel centro storico ed in tutte le vie della città, le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sui punti dei tetti non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole sui balconi.

2) Nel centro abitato sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne, mediante cavi volanti.

Tutti gli impianti attualmente presenti e non conformi al presente articolo, dovranno essere adeguati entro due anni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 20: Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

1) Nei parchi o nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

a) cogliere erbe e fiori;

b) salire sugli alberi;

e) danneggiare la vegetazione;

d) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;

e) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

f) calpestare le aiuole;

g) calpestare i siti erbosi;

h) condurre a pascolo gli animali;

i) tenere banchi, tavoli, sedie ed altri oggetti non comunali senza preventiva autorizzazione o concessione del comune.

TITOLO IV:

LIMITI ALLE ATTIVITA' RUMOROSE E ALL'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE ED ADDOBBI IN AREA URBANA

Art. 21: Attività rumorose

1) per rumorose si intendono quelle attività svolte con qualsiasi strumento o apparecchio che, anche in maniera non continuativa, superano le soglie fissate dal Piano di zonizzazione acustica.

2) le attività rumorose, derivanti da qualsiasi opera o lavorazione svolta sul territorio comunale, devono osservare i seguenti orari:

- nei periodi dal 01 luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 06 gennaio , dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- per il restante periodo dell'anno, dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 ed il sabato, con esclusione delle attività rumorose nei cantieri, dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- nei periodi dal 10 al 25 agosto e dal 20 dicembre al 06 gennaio, è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività rumorosa di cantiere.

I limiti orari previsti in questo comma non si applicano alle attività di pronto soccorso, emergenza, somma urgenza e pubblica utilità.

Art. 22: Limiti alle emissioni sonore derivanti da spettacoli o trattenimenti

1) Ovunque si svolgano spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite tra le ore 23.00 e le ore 6.00 salvo eccezionali e motivate deroghe previste in provvedimenti del Sindaco.

- 2) chi gestisce o custodisce la struttura o l'area in cui dette attività si svolgono ha l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita, gli avventori o chi ha assistito all'attività, eviti comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 3) Nelle singole licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari, non eccedenti i limiti di cui al comma 1, volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 23 : Disciplina orari trattenimenti musicali – attività accessorie

I trattenimenti musicali e le attività di trattenimento accessorie all'interno e all'esterno di locali autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno osservare il seguente orario:

- 1) nel periodo dal 16 settembre al 30 giugno i suddetti trattenimenti musicali sono consentiti: dalla domenica al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 24.00; nella giornata di sabato dalle ore 17.00 alle ore 01.00;
- 2) nel periodo dal 01 luglio al 15 settembre i suddetti trattenimenti musicali sono consentiti: dalla domenica al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e dal venerdì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 02.00. Per i soli locali ubicati sul litorale cittadino, per tutti i giorni della settimana, i suddetti trattenimenti saranno consentiti dalle ore 17.00 alle ore 02.00, con obbligo di rivolgere le casse acustiche verso il lato mare nella fascia oraria dalle ore 24.00 alle ore 02.00;
- 3) durante le manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune i suddetti trattenimenti musicali sono consentiti tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 02.00.

Lo svolgimento dei trattenimenti musicali deve comunque rispettare i limiti di emissione sonora previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica.

Art. 24: Limiti alle emissioni sonore nelle abitazioni private

- 1) Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo.
- 2) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.
- 3) I lavori di ristrutturazione di immobili o manutenzione ordinaria non devono creare disturbo e possono essere eseguiti tra le ore 9.00 e le ore 12.30 e tra le ore 15.00 e le ore 18.00 esclusivamente nei giorni feriali.
- 4) Nelle abitazioni private e nelle aree condominiali l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare il disturbo ai vicini: non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.30 alle ore 15.00 e dalle 22.00 alle ore 08.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale viene utilizzato.

Art. 25: Trasporto, carico e scarico rumoroso di prodotti

- 1) Il trasporto, il carico e lo scarico di merci e prodotti nelle zone abitate vanno eseguiti adottando ogni cautela per ridurre, quanto possibile, i relativi rumori.
- 2) Salve eventuali ed eccezionali deroghe previste in provvedimenti del sindaco non sono comunque ammesse attività rumorose svolte con macchine o macchinari di ogni genere, per carico e scarico merce, in zone abitate, dalle ore 21.00 alle ore 7.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Art. 26: Pubblicità fonica

- 1) È proibita la pubblicità fonica senza preventiva autorizzazione comunale.
- 2) Ferma la normativa del codice della strada, la pubblicità fonica è consentita esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e per non più di due ore per ogni periodo.
- 3) Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità sonora non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quindici minuti ogni dieci minuti di attività pubblicitaria.
- 4) In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica.
- 5) E' proibita la pubblicità fonica nella zona ospedaliera, in prossimità delle scuole, delle chiese ed in presenza di funerali.
- 6) E' proibito inserire, se non per fini di protezione civile, frasi allarmistiche che possano trarre in inganno o agitare la popolazione.

Art. 27: Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore Tecnico competente almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa e comunque

dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dalla Polizia Municipale, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine.

Quanto sopra sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5) Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.

Art. 28: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici (previo consenso dei proprietari) addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

TITOLO V: ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 29: Targhetta dell'amministratore di condominio

1) Gli amministratori di condominio devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. La stessa dovrà essere esclusivamente in ottone.

2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

Il presente articolo diventerà operativo entro mesi 3 dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 30: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1) la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate con appositi raccoglitori su aree pubbliche, è soggetta a concessione d'uso di suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata dai suddetti Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.

5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra ad una distanza inferiore a 300 metri da scuole, luoghi di cura e di culto.

Art. 31: Accattonaggio

1) E' vietato raccogliere elemosine causando disturbo ai passanti.

2) E' vietato usare la sede stradale per chiedere elemosine a fronte di offerta di servizi o vendita di beni agli automobilisti.